

Le novità del DL "Lavoro"

(DL n. 48 del 04.05.2023, pubblicato in GU n. 103 del 04.05.2023)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **DL n. 48 del 04.05.2023** il legislatore ha **introdotto numerose novità in materia lavoro, potenziando gli incentivi all'assunzione e prevedendo il superamento del c.d. "Reddito di Cittadinanza"**. Tra le varie novità si segnalano, in particolare, le seguenti:

- con riferimento al **contratto di lavoro a tempo determinato**, vengono modificate le causali previste per beneficiare della maggior durata del contratto, inoltre vengono previste alcune esclusioni per i contratti stipulati dalle PA e dalle università private;
- in caso di **nuove assunzioni effettuate dal 01.06 al 31.12.2023 di giovani che non hanno compiuto i 30 anni di età**, che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazioni e risultano iscritti al programma "Iniziativa Occupazione Giovani", assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato (professionalizzante o di mestiere) spetta un beneficio, cumulabile con altri incentivi e pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale (20% in caso di cumulo);
- in materia di **prestazioni occasionali**, il limite economico viene innalzato da 10.000 a 15.000 euro per i soggetti operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
- viene inserito un **assegno di inclusione** a favore dei soggetti fragili o a rischio di esclusione sociale (nuclei con disabili, minorenni o soggetti con almeno 60 anni);
- viene previsto il superamento del Reddito di Cittadinanza a decorrere dal 01.01.2024. Per l'anno 2023, viene introdotta la riduzione da 18 a 7 delle mensilità erogabili nonché l'obbligo per i beneficiari di partecipare ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il DL n 48/2023, segnalando che le stesse potrebbero essere oggetto di modifiche a seguito della conversione in legge del decreto.

Premessa

Con DL n. 48 del 04.05.2023 il legislatore ha introdotto **nuove disposizioni in materia Lavoro**, con particolare riferimento ai **benefici sull'assunzione, al superamento del reddito di cittadinanza, alla modifica delle causali per il ricorso al contratto a termine ed in materia di fringe benefit**.

Viene previsto, in particolare, un **nuovo beneficio, cumulabili con alcune delle previgenti incentivi, sulle assunzioni di giovani per il periodo dal 01.06 al 31.12.2023 con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, di importo pari al 60% della retribuzione mensile (20% in caso di cumulo).**

In materia di fringe benefit, limitatamente al 2023 **viene previsto l'incremento della soglia di esenzione a 3000 euro per i soli lavoratori con figli a carico.** Concorrono al limite di 3.000 euro **anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all'energia elettrica ed al gas naturale.**

In materia di omesso versamento delle ritenute, il decreto modifica le sanzioni amministrative mitigando l'importo delle sanzioni per le omissioni di importo fino a 10000 euro. In particolare, la sanzione da 10.000 a 50.000 euro viene sostituita da una sanzione pari *"da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso"*.

Le novità in materia lavoro

Di seguito illustriamo le principali novità sull'argomento.

Incentivi occupazione giovani

Viene previsto un beneficio a favore dei datori di lavoro che assumono giovani con contratto di lavoro stabile dal 01.06 al 31.12.2023. In particolare, sono interessati dal beneficio le assunzioni di lavoratori che non hanno compiuto i 30 anni di età, non impegnati in corsi di studio, formazione e che non lavorano.

Risulta necessaria, inoltre, la registrazione all'iniziativa occupazione giovani.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

La misura del beneficio è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, o al 20% della stessa in caso di cumulo con altra misura, e viene riconsociuto per un periodo di 12 mesi.

L'incentivo risulta cumulabile con le principali forme di incentivo all'assunzione ad oggi previste dalla legge.

Fringe benefit

Viene previsto l'incremento a 3000 euro della soglia di esenzione per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

	Viene inoltre disciplinato che concorrono al limite anzidetto anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative a servizio idrico, energia elettrica e gas naturale. La misura è efficace solo con riferimento all'anno 2023.
Incentivi sull'assunzione di disabili	Viene riconosciuto un contributo a favore delle assunzioni di persone disabili con età inferiore a 35 anni avvenute tra il 01.08.2022 ed il 31.12.2023. Nel dettaglio, il contributo viene concesso ad ETS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS che decidono di assumere con contratto a tempo indeterminato uno dei soggetti ammessi. Le modalità di concessione, così come la quantificazione ed erogazione del contributo verranno definite con apposito decreto.
Prestazioni occasionali	Viene incrementato da 10.000 a 15.000 euro il limite economico di compensi che ogni utilizzatore può erogare nei confronti delle totalità dei prestatori per i soggetti operanti nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento. Viene inoltre previsto che possono ricorrere all'istituto gli utilizzatori operanti nei predetti settori che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Contratto di espansione	Viene riconosciuta la possibilità di rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo scivolo pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione.
Incremento esonero quota IVS	Viene incrementata di ulteriori 4 punti l'esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per effetto dell'incremento, dal mese di luglio l'esonero della quota IVS sarà pari al 7% (con retribuzione non eccedente l'importo di 1.923 euro mensili) o al 6% (con retribuzione non eccedente l'importo di 2.692 euro mensili). L'incremento dell'esonero trova applicazione dal 01.07.2023 al 31.12.2023.

Sicurezza sul lavoro

Viene introdotto l'obbligo a carico dei datori di lavoro di nominare il medico competente anche nel caso in cui il DVR ne suggerisca la presenza.

Con riferimento al medico competente, viene previsto l'obbligo di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore e di tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità. Inoltre, in caso di grave inadempimento che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico competente deve comunicare per iscritto al datore il nominativo di un sostituto in possesso di idonei requisiti.

Con riferimento ai cantieri mobili e temporanei, l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione si estende anche ai lavoratori autonomi.

Con riferimento alle attrezzature, viene estesa ai privati la titolarità della funzione della verifica periodica successiva sulla attrezzature di lavoro. Inoltre, coloro che noleggiavano o concedono in uso attrezzature, devono acquisire e conservare un'autocertificazione dell'utilizzatore che attesti l'avvenuta formazione ed addestramento specifico per l'utilizzo.

Viene introdotto inoltre l'obbligo di formazione anche al datore di lavoro sull'utilizzo delle attrezzature professionali: in caso di mancato adempimento viene prevista l'applicazione della pena dell'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Le novità in materia di superamento del reddito di cittadinanza

Di seguito illustriamo le principali novità sull'argomento.

Assegno di inclusione

Viene introdotta dal 01.01.2024 una misura nazionale di contrasto alla povertà ed alla fragilità delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro.

La prestazione spetta ai nuclei familiari che includono un componente affetto da disabilità, un minorenni o un soggetto con almeno 60 anni di età.

Il soggetto richiedente deve essere cumulativamente:

1. cittadino (o familiare) Ue titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello status di protezione internazionale;

2. al momento della presentazione della domanda deve essere residente in Italia per almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;
3. residente in Italia.

Il nucleo familiare deve essere in possesso di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro ed un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (euro 7.560 se il nucleo è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone con tale requisito anagrafico e altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza).

Viene richiesto che il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, e mobiliare, sia contenuto in un valore massimo.

Restano esclusi dal beneficio il nucleo al cui interno vi sia un componente tenuto all'obbligo di aderire ad attività lavorative risultante disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, salvo per giusta causa, e risoluzione consensuale.

Il beneficio economico consiste in un'integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui, a cui si applicano i parametri della scala di equivalenza, ovvero 7.560 se il nucleo familiare è composto da anziani o soggetti con disabilità, oltre ad un'integrazione del reddito dei nuclei residenti in locazione per un importo pari all'ammontare del canone annuo fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

La misura ha una durata di 18 mesi ed è rinnovabile, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

Incentivi assunzione beneficiari reddito di inclusione

Viene introdotto un nuovo incentivo in caso di assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione ed il lavoro. In particolare, i datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione a tempo indeterminato possono fruire di un esonero dal versamento del 100% dei contributi complessivi a carico dei datori di lavoro, nel limite di 8.000 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

L'esonero è altresì riconosciuto anche in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Viene previsto un secondo beneficio, di misura inferiore, nel caso di assunzione del beneficiario con contratto a tempo determinato o stagionale, pari al 50% dei contributi complessivi nel limite massimo di 4.000 euro su base annua e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Alle agenzie per il lavoro può essere riconosciuto un incentivo pari al 30% dell'incentivo massimo per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato per ogni beneficiario del reddito di inclusione assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante la piattaforma digitale.

Con riferimento agli ETS viene riconosciuto un contributo per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta da patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro che hanno ad oggetto la tutela del lavoro, ETS ed imprese sociali. Il beneficio è pari al 60% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o apprendistato, ovvero all'80% per le assunzioni a tempo determinato o stagionale.

Incentivi per i beneficiari dell'assegno di inclusione

Viene previsto un beneficio aggiuntivo pari a 6 mensilità dell'assegno, nel limite di 500 euro mensili in caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio.

Superamento reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza viene **abrogato a decorrere dal 01.01.2024**, con conseguente riassetto nella sua applicazione nel 2023. In particolare, viene prevista una riduzione delle mensilità erogabili da 18 a 7, fatto salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o soggetti con almeno 60 anni di età.

Viene inoltre previsto l'obbligo per i beneficiari del reddito di partecipazione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale pari a 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio.

Il limite massimo di 7 mensilità non si applica per i percettori di reddito di cittadinanza che prima della scadenza dei 7 mesi siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro.

Altre novità

Di seguito illustriamo le principali novità sull'argomento.

Fondo nuove competenze	Viene incrementato il Fondo nuove competenze al fine di favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica attraverso il finanziamento di parte della retribuzione oraria.
Maggiorazione assegno unico	L'assegno unico spetta nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro autonomo. Per effetto delle modifiche, tale maggiorazione viene riconosciuta dal 01.06.2023 anche nel caso in cui uno dei due genitori risulti deceduto, e per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento.
Modifiche al contratto di lavoro a termine	Per effetto delle modifiche apportate, il sistema dell'apposizione della causale prevede ora le seguenti ipotesi: 1. casi previsti dalla contrattazione collettiva; 2. nei contratti collettivi applicati in azienda, in assenza di contrattazione collettiva, e comunque entro il 30.04.2024 per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva; 3. in sostituzione di lavoratori. Vengono inoltre previste le seguenti eccezioni al sistema delle causali: • pubbliche amministrazioni, università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione, enti privati di ricerca possono non applicare la causale; • per i lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa trovano applicazione le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 87 del 12.07.2018.
Modifiche agli obblighi informativi in capo al datore di lavoro	Viene introdotta la possibilità di comunicare al lavoratore alcune informazioni mediante l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie. Viene introdotta la consegna o comunque la messa a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web da parte del datore di lavoro dei contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, nonché

degli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

In materia di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato viene stabilito l'obbligo del datore di lavoro o del committente pubblico e privato di informare il lavoratore dell'utilizzo di tali sistemi deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell'assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Viene inoltre previsto che gli obblighi informativi in caso di utilizzo di tali sistemi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

Supporto per la formazione ed il lavoro

A decorrere dal 01.09.2023 viene introdotta una misura di attivazione al lavoro mediante partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

La misura è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari occupabili, con valore ISEE non superiore a 6.000 euro annui e privi dei requisiti per accedere all'assegno di inclusione.

La partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività da diritto, per tutta la loro durata, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, a un importo mensile di 350 euro erogato dall'INPS.

CIGS in deroga

Viene introdotta una misura derogatoria in materia CIGS a favore delle aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi e riorganizzazioni che non sono riusciti a dare attuazione nel corso del 2022 a piani di riorganizzazione e ristrutturazione previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali.

Su domanda dell'azienda, il Ministero del Lavoro può autorizzare un ulteriore periodo di CIGS fino al 31.12.2023.

Sanzioni amministrative per omesso versamento ritenute previdenziali

Viene prevista la modifica della sanzione che prevedeva, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, una sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Per effetto della riformulazione, la sanzione viene irrogata nella misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.

**Crediti d'imposta per
il settore
autotrasporto**

Con riferimento alle imprese di trasporto merci in conto proprio viene previsto il riconsocimento di un credito a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato dai medesimi veicoli, di categoria 5 o superiori utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Con riferimento alle imprese che effettuano trasporto di persone viene previsto un contributo nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli euro 5 o superiori utilizzati per l'esercizio delle attività.

Le imprese che effettuano trasporto merci conto terzi, invece, possono beneficiare di un credito d'imposta nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle attività.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.